

Istruzioni Operative n. 75

Agli Operatori interessati

All'AVEPA

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All'AGREA

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All'ARTEA

Via S. Donato 42/1
50127 FIRENZE

All'OPLO

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All'ARCEA

Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All'ARPEA

Via Giambattista Bogino, 23
10123 TORINO

All'APPAG Trento

Via G.B. Trener, 3
38121 TRENTO

**All'OPPAB - OP della Provincia Autonoma di
Bolzano**

Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO

Ai Consorzi italiani Prosciutti DOP

Al Consorzio del prosciutto San Daniele
Via Ippolito Nievo, 19 33038 Udine

Al Consorzio del prosciutto di Parma
Largo Calamandrei, 1/A 43100 Parma

Consorzio del Prosciutto di Modena
Viale Virgilio, 55 41123 – Modena

Al Consorzio del Prosciutto Toscano
Via Giovanni dei Marignolli, 21/23
50127 Firenze

**Al Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto
Berico-Euganeo DOP**
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 3
35044 Montagnana (PD)

Al Consorzio Prosciutto Crudo di Cuneo D.O.P.
Corso Dante A. 5112100 Cuneo

Al Consorzio Prosciutto di Carpegna DOP
Piazza Conti, 8 61021 Carpegna (PU)

**Al consorzio Valle d'Aosta Jambon de Bosses
DOP**
Fraz. Bourg Saint-Rhémy, 1
11010 Saint-Rhémy-en-Bosses

**Alle Organizzazioni Professionali e tecniche
interessate**

Alla ANCA LEGA COOP
Via Guattani, 9 00161 ROMA

Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Via Mariano Fortuny 20
00196 ROMA

Alla CONFAGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanuele 101
00186 ROMA

Alla **COLDIRETTI**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

All' **Associazione Italiana Allevatori (AIA)**
Via Tomassetti, 9
00161 ROMA

Alla **COPAGRI**
Via Calabria, 32
00187 Roma

Alla **FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE**
Via Torino, 146
00184 Roma

Ai **CAA**
Loro Sedi

e, p.c.: All' **Area Coordinamento AGEA**
SEDE

Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
Dp.to delle Politiche Europee ed Internazionali
e dello Sviluppo Rurale
Dir. Gen. Delle Politiche Internazionali e della
Unione Europea
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA

Agli **Assessorati all'agricoltura delle Regioni e delle
Province Autonome**
Loro Sedi

Alla **SIN S.p.A.**
PEC: protocollo.sin@pec.it

OGGETTO: Decreto Ministeriale 23 luglio 2020 prot. n. 9021200, ai sensi dell'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Aiuti nazionali concessi per l'ammasso privato di Prosciutti di suino DOP.

1. Premessa

Il blocco delle attività commerciali, la riduzione delle attività produttive e la forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19 ha determinato una grave crisi di mercato del settore agroalimentare.

A causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, in particolare la chiusura del circuito dell'Ho.Re.Ca. ha causato un calo molto incisivo nelle vendite di prosciutti DOP con conseguente aumento delle quantità in stoccaggio e forte riduzione delle quotazioni di mercato;

Inoltre, la normativa Unionale di settore non prevede interventi di regolazione di mercato per lo stoccaggio dei prosciutti DOP e che le attuali difficoltà, possono essere attenuate sia consentendo un adeguato periodo di stoccaggio privato dei prosciutti DOP che adottando misure per evitare un forte squilibrio tra domanda ed offerta e favorire, in tal modo, la ripresa graduale delle quotazioni di mercato.

A tal proposito, con il Decreto ministeriale 23 luglio 2020 in oggetto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto la concessione di un aiuto per l'ammasso privato di prosciutti DOP. Gli aiuti sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 *final* e smi, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Per quanto non previsto dalle presenti Istruzioni e dal Decreto ministeriale, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.

Si precisa che il "Quadro temporaneo" è atto a garantire alle misure previste un impatto importante sul tessuto economico del paese, prevedendo a tal fine la concessione degli aiuti entro il 31 dicembre 2020. Nel rispetto di tale previsione, in riferimento alle tempistiche di attuazione della misura degli ammassi privati regolate dalla normativa europea si prevedono termini temporali congruenti e funzionali alla concessione dell'aiuto entro Dicembre 2020.

Con le presenti disposizioni vengono disciplinate le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari ammassatori che hanno sede legale nel territorio italiano.

Le presenti Istruzioni Operative con relativi allegati sono disponibili sul sito internet di AGEA al seguente indirizzo: www.agea.gov.it

2. Fonti normative nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decisione nr. SA.57947 recante il Regime di aiuto di Stato notificato dal MIPAAF alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Decreto ministeriale 23 luglio 2020, prot. n. 9021200, in corso di registrazione, emanato ai sensi dell'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

3. Fonti normative comunitarie

- Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

- Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 *final* riguardante la modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

4. Definizioni.

AMMASSO PRIVATO: è la conservazione, in idonei magazzini, di un determinato quantitativo di prosciutto DOP per un determinato periodo di tempo da parte di persone fisiche o giuridiche, per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme nazionali e comunitarie al fine di ottenere l'aiuto concesso dallo Stato.

DOMANDA DI AIUTO: richiesta di aiuto riferita ai Prosciutti DOP stagionati di età di almeno 18 mesi, per un periodo di stoccaggio pari a 90 giorni e/o prosciutti DOP stagionati di età di almeno 15 mesi, per un periodo di stoccaggio pari a 90 giorni e destinati al congelamento al momento dell'inizio delle operazioni di ammasso, con conseguente declassamento ed esclusione dalle DOP. Il prodotto di proprietà dell'azienda beneficiaria, al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto, deve essere già immagazzinato.

CONTRATTO DI AMMASSO: impegno dell'impresa ammassatrice avente sede legale nel territorio italiano per il mantenimento dei prosciutti DOP in ammasso.

SOGGETTO BENEFICIARIO:

- l'impresa agricola di allevamento di suini, nati allevati e macellati in Italia;

e/o

- l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di suino, nati allevati e macellati in Italia;

di cui abbia esclusiva proprietà, che attivi forme di ammasso privato e che rispetti le condizioni di cui al decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. L'azienda beneficiaria deve avere sede legale in Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 *final*.

PERIODO DI AMMASSO CONTRATTUALE: L'ammasso contrattuale dura 90 giorni, decorre dal giorno successivo alla data di ricevimento di una domanda ammissibile e termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.

SVINCOLO DALL'AMMASSO: Le operazioni di uscita o di allontanamento dai magazzini di ammasso del prodotto conferito. Le operazioni di svincolo iniziano il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale. In caso di svincolo anticipato non è concesso alcun aiuto.

MAGAZZINO RICONOSCIUTO: luogo in cui viene depositato il prosciutto DOP durante il periodo di ammasso contrattuale. Il magazzino deve essere registrato e riconosciuto ai sensi del Reg CE 853/2004, relative all'igiene dei prodotti alimentari.

ENTE CONTROLLORE: Soggetto deputato allo svolgimento delle operazioni di verifica di ammissibilità dei prodotti in entrata in ammasso, di verifica della presenza del prodotto durante il periodo di ammasso e di svincolo dall'ammasso.

QUADRO TEMPORANEO: il regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final* così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni.

5. Beneficiari e prodotti ammissibili.

Le aziende beneficiarie sono imprese agricole di allevamento di suini, nati allevati e macellati in Italia, e/o le imprese, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di suini, nati allevati e macellati in Italia, di cui abbiano esclusiva proprietà e che attivino forme di ammasso privato ai sensi del Titolo secondo del Decreto ministeriale 23 luglio 2020. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019 così come disciplinato dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 *final*.

I beneficiari degli aiuti all'ammasso privato del Prosciutto DOP sono tutte le persone fisiche o giuridiche, con sede legale stabilite nel territorio italiano che detengono prosciutto DOP idoneo all'ammasso e che conserveranno il prodotto in idonei impianti attrezzati nel territorio italiano.

Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'articolo 3 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

Sono ammissibili all'aiuto di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020, i prosciutti DOP non affumicati, appartenenti al codice doganale 0210 11 31, che godono di una denominazione di origine protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012:

1. Prosciutti DOP stagionati di età di almeno 18 mesi, per un periodo di stoccaggio pari a 90 giorni;
2. Prosciutti DOP stagionati di età di almeno 15 mesi, per un periodo di stoccaggio pari a 90 giorni e destinati al congelamento al momento dell'inizio delle operazioni di stoccaggio, con conseguente declassamento ed esclusione dalle DOP.

6. Fissazione dell'aiuto

L'importo dell'aiuto, ai sensi dell'art. 8 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 è fissato a:

- a. 3 EUR al pezzo per i Prosciutti DOP stagionati di età di almeno 18 mesi, per un periodo di stoccaggio pari a 90 giorni;
- b. 7 EUR al pezzo per i Prosciutti DOP stagionati di età di almeno 15 mesi, per un periodo di stoccaggio pari a 90 giorni e destinati al congelamento al momento dell'inizio delle

operazioni di stoccaggio.

7. Periodo di ammasso

Il periodo di ammasso deve avere una durata di 90 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto valida.

Successivamente all'effettuazione dei controlli finali previsti (di cui al par. 10), potranno iniziare le operazioni di svincolo. In caso di svincolo anticipato non è concesso alcun aiuto.

8. Presentazione e ammissibilità delle domande

Le domande di ammasso possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione delle presenti Istruzioni Operative sul sito istituzionale dell'AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 14 agosto 2020, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020, che ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Soggetto beneficiario presenta ad AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile allegato (all. 1).

Le domande di ammasso devono riguardare il prodotto già immagazzinato e il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è fissato in 1.000 pezzi. Le domande di cui al comma 1 dal Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 500 euro per 1.000 pezzi.

La presentazione della domanda avverrà mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

Alla domanda sono accluse:

- Documento di riconoscimento del rappresentante legale
- Cauzione pari a 500 euro per 1.000 pezzi fideiussoria in originale con firma digitale o in scansione da documento cartaceo.

Deve essere presentata una domanda per ciascun magazzino utilizzato per l'ammasso di uno o più lotti di prodotto: pertanto, il richiedente può presentare più domande di aiuto, in riferimento a ciascun magazzino.

Le domande sono istruite dall'Organismo pagatore AGEA.

L'accettazione della domanda di aiuto è subordinata all'esito istruttorio positivo delle seguenti verifiche amministrative:

a) la domanda è firmata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e di ogni altro documento indicato nel modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative;

- b) sono rispettati tutti i requisiti di cui al presente paragrafo;
- c) sono espressamente indicati ed individuati i quantitativi di prosciutti DOP conferiti all'ammasso;
- d) è presente la garanzia fidejussoria, completa in tutti i suoi elementi. (cfr. paragrafo 9)

In caso di invio posticipato della garanzia fidejussoria nei termini previsti sopra, l'esito istruttorio sarà integrato attraverso le opportune verifiche sulla stessa.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020, qualora i quantitativi per i quali è richiesto l'ammasso superino le risorse finanziarie previste, l'Organismo pagatore definisce il coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il giorno del superamento del citato quantitativo massimo.

L'Organismo pagatore AGEA, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun *Soggetto beneficiario*.

La domanda considerata ammissibile viene accettata entro l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa, così come disposto dall'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1240 e ne viene data comunicazione al Soggetto beneficiario ed all'Organismo competente per il controllo.

In riferimento alle domande di aiuto presentate per l'ammasso di Prosciutti DOP stagionati di età di almeno 15 mesi, destinati al congelamento, l'Organismo di controllo competente comunicherà al Soggetto beneficiario, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda di ammasso da parte dell'AGEA, la data di inizio delle operazioni di declassamento, fermo restando che il congelamento obbligatorio potrà avvenire anche in un momento successivo all'interno del periodo di ammasso. Il congelamento, inoltre, deve essere mantenuto fino allo svincolo.

Alle operazioni di declassamento con la conseguente perdita della DOP, di congelamento (Prosciutti DOP stagionati di età di almeno 15 mesi) e di svincolo dovrà essere presente personale dell'Organismo di controllo competente, delegato da AGEA, il quale dovrà assistere anche al taglio e all'eventuale disossamento che precede il congelamento.

L'Organismo di controllo competente invierà ad AGEA apposita comunicazione contenente il piano dei controlli di verifica del prodotto in ammasso ed ogni variazione dello stesso.

9. Cauzione

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020, le domande di aiuto all'ammasso sono accompagnate dalla costituzione di una garanzia pari a 500 euro per 1.000 pezzi.

Detta garanzia deve essere costituita utilizzando il Fac-simile di fidejussione allegato (n.2) alle presenti Istruzioni operative.

La cauzione deve essere allegata all'offerta in originale firmata digitalmente o in copia scansionata e deve recare la sottoscrizione autentica del richiedente, in persona del suo legale rappresentante, e del fideiussore, in persona di un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Ove non fosse possibile costituire la garanzia contestualmente alla domanda o non fosse possibile allegarla alla domanda di ammasso, la stessa può essere inviata anche distintamente dalla domanda di aiuto oltre il termine di scadenza della presentazione delle domande, comunque entro e non oltre la data del 14 agosto 2020, a pena di esclusione dall'aiuto.

In caso di garanzia redatta e sottoscritta in formato cartaceo, il richiedente, a pena di esclusione dall'aiuto, deve far pervenire, entro e non oltre 3 giorni dall'invio della domanda, l'originale della polizza fideiussoria, a proprie spese, alla sede dell'Organismo Pagatore AGEA, in Via Palestro, 81 – 00185 Roma.

L'Organismo Pagatore Agea si riserva la verifica sulla validità della garanzia costituita.

Con riguardo all'eventuale incameramento della garanzia, si fa rinvio alle disposizioni di cui ai paragrafi seguenti nonché a quanto stabilito dall'art. 5 del Reg. UE 2020/1238.

10. Controlli.

Tutte le operazioni di ammasso, ivi comprese quelle di identificazione del prodotto ed eventuale disosso e declassamento in caso di congelamento sono controllate, certificate e verbalizzate dai rispettivi organismi competenti, in relazione alle caratteristiche dei prodotti di cui al par. 5. Tali organismi saranno presenti anche nelle fasi successive di mantenimento in ammasso e svincolo.

I controlli relativi a tutte le fasi di ammasso e di liquidazione degli aiuti saranno eseguiti conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.

Sui dati riportati in domanda verranno effettuati controlli amministrativi di ammissibilità, integrati da verifiche in loco svolte da personale delegato dall'Organismo Pagatore AGEA.

L'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240 prevede un controllo iniziale documentale e in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso, teso a verificare che i prodotti siano ammissibili all'aiuto e siano conformi con quanto riportato in domanda.

In particolare, è verificata l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso, le bolle di consegna dei prodotti in magazzino, il tipo di prodotto, la localizzazione in magazzino, la registrazione dei quantitativi in ammasso sui registri di carico/scarico di magazzino che permetta la rintracciabilità del prodotto sotto ammasso;

La verifica del quantitativo e dell'identificazione del prodotto è effettuata su un campione rappresentativo pari ad almeno il 5% del quantitativo di prodotto richiesto in domanda.

Al termine delle verifiche in magazzino è redatto un verbale di controllo iniziale che riporta tutti gli elementi oggetto di verifica.

Il quantitativo dei prodotti, richiesto nella domanda di ammasso, è utilizzato per determinare il pagamento dell'aiuto. Non è versato alcun aiuto per i quantitativi riscontrati che eccedono quello richiesto in domanda di aiuto.

Se il quantitativo riscontrato durante la verifica in loco è inferiore al 95% del quantitativo indicato in domanda, non verrà pagato nessun aiuto.

Se dai controlli risulta che i prodotti all'ammasso non corrispondono ai criteri di ammissibilità dichiarati in domanda di aiuto, non si pagherà nessun aiuto.

Durante il periodo di ammasso possono essere svolti controlli senza preavviso, volti a verificare la presenza e integrità del prodotto in magazzino, il registro di carico e scarico, la presenza degli identificativi dei lotti ammassati. Inoltre, si procederà su un campione rappresentativo, a verificare che il numero dei lotti/partite sia uguale a quanto richiesto in domanda e che il quantitativo sia congruo, rispetto al quantitativo riscontrato in sede di controllo iniziale. L'accertamento va effettuato su un campione di almeno il 5% del campione rappresentativo selezionato.

Al termine delle verifiche in magazzino è redatto un verbale che riporta tutti gli elementi oggetto di verifica.

Alla fine del periodo di ammasso è previsto un controllo finale, teso a verificare la presenza, la congruità del quantitativo rispetto a quello riscontrato in sede di controllo iniziale, l'integrità dei prodotti in ammasso, nonché il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, durante il periodo di ammasso.

A partire dal 12 ottobre 2020 e fino ad almeno 5 giorni lavorativi precedenti la fine del periodo di ammasso contrattuale, l'ammassatore comunica a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad AGEA, l'intenzione di svincolare il prodotto, utilizzando il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative (all. 4). Lo svincolo è subordinato all'effettuazione del controllo finale da parte dell'ente competente.

Contestualmente alla comunicazione di svincolo l'ammassatore trasmette anche la domanda di pagamento redatta in maniera conforme al fac-simile allegato (all. n. 3).

Se nel controllo di fine ammasso si accerta che il prodotto non è più in magazzino, nessun aiuto verrà riconosciuto.

I controlli in fase di svincolo prevedono la verifica del registro di carico e scarico di magazzino ed eventualmente dei registri contabili. Tutta la documentazione visionata è timbrata ed eventualmente acquisita in copia. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo di ispezione.

Come stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2016/1238, l'aiuto all'ammasso è versato per il quantitativo in domanda (quantitativo contrattuale) se il quantitativo del prodotto a fine ammasso è almeno pari al 97% del quantitativo contrattuale.

Alla fine di ogni controllo è redatto un verbale nel quale sono riportati gli elementi verificati e la data del controllo.

Tutti i verbali dei controlli effettuati sono firmati dai controllori e controfirmati dall'ammassatore o da altra persona delegata dall'ammassatore, a cui si rilascia copia.

La responsabilità dei dati riportati sui singoli verbali resta in capo al funzionario che ha provveduto ad effettuare il controllo e che ne ha formalizzato gli esiti fermo restando che la responsabilità complessiva dell'intero procedimento amministrativo è dell'Organismo Pagatore competente ad erogare gli aiuti.

11. Obblighi del beneficiario.

L'ammassatore deve rispettare i seguenti impegni:

- conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati. Tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'Organismo Pagatore AGEA di concerto con l'ente controllore può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati;
- mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza;
- conservare i documenti redatti al momento di entrata del prodotto in ammasso, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;
- identificare in magazzino il prodotto in ammasso, mediante appositi cartelli recanti l'indicazione dei rispettivi quantitativi,
- tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato o in alternativa il registro delle giacenze di magazzino;
- consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari delegati dall'Organismo Pagatore AGEA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;
- osservare ogni altro obbligo previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

Inoltre, l'ammassatore o il gestore del magazzino, se delegato, tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

- a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
- b) il numero di riconoscimento rilasciato al magazzino;

c) contabilità di magazzino con i seguenti dati:

- identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato, il numero dei pezzi;
- l'ubicazione dei prodotti nel magazzino;
- la data di entrata in magazzino e la data ultima di svincolo del prodotto dall'ammasso.

I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per lotto.

Qualora non siano rispettati gli impegni sopra riportati, l'ammasso è rigettato.

12. Pagamento dell'aiuto.

Il pagamento è effettuato entro il 31.12.2020 così come previsto dal Paragrafo 3.1, punto c, della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 *final*.

In deroga all'art 54 del Reg. (UE) 2016/1240, il richiedente, contestualmente alla comunicazione di svincolo dei prodotti dall'ammasso, deve presentare all'Organismo Pagatore AGEA una richiesta di pagamento dell'aiuto, redatta in maniera conforme al fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative (all. 3).

Detta richiesta deve essere inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it, in un periodo compreso tra il 12 ottobre 2020 e il quinto giorno lavorativo precedente la data di fine del periodo di ammasso contrattuale,

Il pagamento è subordinato alla verifica sulla presenza dei requisiti di ammasso, in seguito ai controlli in loco effettuati presso gli stabilimenti/magazzini dei soggetti beneficiari.

Tuttavia, nel caso siano in corso indagini amministrative il pagamento non è effettuato fino a conclusione di dette indagini.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del Reg. UE n. 2016/1238:

- se l'ammassatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10%. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto;

- tuttavia, se l'ammassatore non comunica l'intenzione di svincolare il prodotto dall'ammasso, non si versa alcun aiuto.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

13. Sanzioni.

Qualora non siano rispettati gli impegni sottoscritti dall'ammassatore nella domanda di aiuto all'ammasso, il contratto si ritiene rigettato (non valido) e nessun aiuto verrà concesso.

Qualora si constati che un documento presentato da un richiedente l'aiuto contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per il riconoscimento dell'aiuto, il richiedente è escluso dalla procedura per la concessione di un aiuto per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.

L'esclusione di cui sopra non si applica se il richiedente fornisce prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese. Per quanto non contemplato nelle presenti Istruzioni Operative si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

L'esclusione di cui sopra non si applica se il richiedente fornisce prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.

Ai sensi dell'art. 5, c.8 del Reg. (UE) 2016/20138 a cauzione è incamerata quando:

a) meno del 95 % dei quantitativi indicati nell'offerta o nella domanda è collocato all'ammasso alle condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b) una quota inferiore a quella del quantitativo contrattuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è tenuta all'ammasso, per il periodo stabilito;

c) è scaduto il termine per collocare i prodotti all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

d) dai controlli di cui al titolo IV, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 risulta che i prodotti collocati all'ammasso non corrispondono ai requisiti di qualità di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

e) non è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Per quanto non contemplato nelle presenti Istruzioni Operative si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

14. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>

<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
<p>Titolarietà del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>

<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
--	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO
(F. Martinelli)